

Associazione Culturale "Settimane Musicali al Teatro Olimpico"

STATUTO



Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione "Settimane Musicali al Teatro Olimpico": essa nasce sulla base dell'esperienza musicale, culturale e organizzativa del festival "Settimana Musicale al Teatro Olimpico", le cui otto edizioni si sono succedute tra il 1992 ed il 1999 presso il Teatro Olimpico di Vicenza.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Vicenza, contrà S. Pietro 67.
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3 - Finalità

Oggetto principale:

L'Associazione non ha fini di lucro, ma esclusivamente artistici e culturali.

Essa persegue lo scopo di contribuire alla diffusione ed alla conoscenza della musica e all'incremento della sua popolarità.

Attività attuative:

L'Associazione si propone di organizzare manifestazioni musicali quali festival, stagioni concertistiche, concerti, conferenze, prove musicali aperte al pubblico, ed eventualmente anche corsi, concorsi, convegni, lezioni-concerto, proiezioni cinematografiche, mostre ed altre attività similari.

Essa si propone anche la produzione di pubblicazioni editoriali, fonografiche e televisive legate alla propria attività artistica.

L'Associazione dovrà operare avvalendosi della collaborazione di musicisti e studiosi di provata capacità professionale, riservando particolare attenzione all'inserimento nella programmazione di musicisti di nazionalità italiana ed europea, al fine da un lato di contribuire al radicamento della tradizione musicale della nostra nazione, dall'altro di favorire gli scambi tra le varie culture nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 4 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Direttore artistico;
5. il Segretario generale;
6. il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5 - I Soci

Possono essere Soci tutti coloro, enti, persone fisiche e persone giuridiche che siano interessati a cooperare alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

L'accoglienza dei nuovi Soci è deliberata dall'Assemblea, su presentazione di almeno tre Soci.

La qualità di Socio si perde per decesso o estinzione, dimissioni, morosità o indegnità: morosità e indegnità vengono entrambe dichiarate dall'Assemblea dei Soci, contestualmente al provvedimento di esclusione.

8. la nomina del Segretario generale dell'Associazione;
9. la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
10. le eventuali modifiche da apportarsi al presente Statuto;
11. lo scioglimento dell'Associazione.

Per tutto quanto attenga ai precedenti punti 7 (sette), 10 (dieci) e 11 (undici) del presente articolo, ogni decisione dovrà essere deliberata dall'Assemblea all'unanimità dei presenti.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Esso viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno due dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo ha il compito di assumere tutte le principali decisioni inerenti la vita dell'Associazione, fungendo da tramite tra l'Assemblea - che ne indica annualmente le linee generali - ed il Presidente il quale, di concerto con il Direttore artistico e con la collaborazione del Segretario generale, conduce a tutti gli effetti l'attività quotidiana dell'Associazione.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne guida a tutti gli effetti le attività istituzionali: egli agisce di concerto con le scelte di carattere artistico di competenza del Direttore artistico e con la collaborazione del Segretario generale.

Viene nominato dall'Assemblea dell'Associazione anche tra i non Soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo. In particolare egli è tenuto a consultare periodicamente il Consiglio direttivo, specificamente quando si presentino scelte particolarmente delicate per la vita dell'Associazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare un Vicepresidente tra i membri del Consiglio direttivo.

Ha il compito di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che dovranno poi essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 - Il Direttore artistico

Al Direttore artistico spettano tutte le scelte musicali ed artistiche che costituiscono lo scopo dell'Associazione: egli è il garante della continuità dell'identità artistica che caratterizza negli anni la produzione musicale dell'Associazione.

L'incarico di Direttore artistico dell'Associazione dovrà essere affidato dall'Assemblea dei Soci ad un musicista di provata professionalità, scelto anche tra i non Soci: detto incarico verrà conferito a tempo indeterminato.

La revoca o le dimissioni del Direttore artistico dovranno essere formulate per iscritto con un preavviso di almeno un anno.

Il Direttore artistico ha la facoltà di nominare a sua volta - di concerto con il Consiglio direttivo - un Comitato artistico d'onore composto da musicisti di chiara fama che condividano gli scopi e l'operato dell'Associazione, il quale avrà poteri puramente consultivi, nonché di nominare uno o più compositori residenti e di stabilirne le relative competenze.

Per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali, il Direttore artistico interviene alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo, al quale ha l'obbligo di presentare per l'approvazione il programma delle attività artistiche dell'Associazione.



Art. 11 - Il Segretario generale

Il Segretario generale ha il compito di occuparsi, su indicazione del Presidente, di tutte le attività che costituiscono la gestione quotidiana della vita dell'Associazione, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e contabili.

Il Segretario generale, scelto anche tra i non Soci, viene nominato, o confermato in carica, ogni due anni dall'Assemblea dei Soci.

Egli può avvalersi di collaboratori occasionali o continuativi, purché su autorizzazione del Presidente e nell'ambito delle delibere di carattere finanziario dell'Assemblea.

Per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali, il Segretario generale interviene alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo di controllo.

È composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci, di cui uno con funzione di presidente.

I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili:

Art. 13 - Anno sociale

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Situazione economica e patrimoniale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutto quanto, beni mobili ed immobili, acquistato o acquisito a vario titolo dall'Associazione nell'ambito dello svolgimento della sua attività istituzionale.

La situazione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisposta annualmente dal Presidente con il controllo dei Revisori dei conti, sarà approvata dall'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, il patrimonio sarà devoluto ad una istituzione musicale avente analoghi scopi istituzionali.

Art. 15 - Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie circa l'interpretazione o l'attuazione del presente Statuto, fra i Soci o fra questi e l'Associazione o i suoi organi, sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove l'Associazione ha sede, su istanza della parte più diligente.


Il Presidente del Tribunale provvederà anche alla nomina dell'arbitro della parte che non vi avesse provveduto entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di nomina del primo arbitro.

Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di procedura civile.

STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA
15/11/1999.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE COBARO



I Soci possono prestare la propria attività professionale nell'ambito delle iniziative dell'Associazione, con espressa delibera di approvazione da parte della maggioranza dell'Assemblea la quale, con la stessa maggioranza, determinerà anche l'eventuale compenso.

I Soci dell'Associazione si dividono in:

Soci ordinari

Soci onorari

Sono Soci onorari quegli enti, persone fisiche e persone giuridiche che - su invito dell'Assemblea - accettino con comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione di partecipare all'Associazione stessa.

Essi hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'Assemblea, ma senza facoltà di voto.

I Soci onorari non possono entrare a far parte del Consiglio direttivo, ma tra essi potrà essere nominato un Presidente onorario, che tuttavia non è organo dell'Associazione.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo principale e maggiormente significativo dell'Associazione: essa è costituita dall'insieme di tutti i Soci.

Quando un Socio sia una persona giuridica esso partecipa all'Assemblea per mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione di sua iniziativa o su richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei Soci ordinari.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata ai Soci mediante lettera raccomandata inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta: ciascun Socio non potrà però avere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione: in sua assenza l'Assemblea nomina un proprio presidente pro tempore.

Chi presiede l'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori, è responsabile della regolarità delle deleghe ed in genere coordina il diritto di intervento in Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore ad un terzo dei Soci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, scrutinio segreto, acclamazione, a scelta dell'Assemblea, e le deliberazioni sono valide purché adottate, fatti salvi i casi particolari previsti nell'ambito del presente Statuto, a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal segretario ed il verbale viene approvato dall'Assemblea stessa al termine della riunione.

Art. 7 - Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

1. la determinazione del programma delle attività dell'Associazione, nelle sue linee generali;
2. l'approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, dell'Associazione;
3. la determinazione dell'eventuale contributo annuale a carico dei Soci;
4. le deliberazioni in merito all'ammissione o all'espulsione dei Soci;
5. l'elezione del Consiglio direttivo dell'Associazione;
6. la nomina del Presidente dell'Associazione;
7. la nomina e la revoca del Direttore artistico dell'Associazione;



7 6 NOV. 2004

YITU



.....

UNIVERSITA' DELL'ABRUZZO
C/O ... ENCHELONTE